

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6539 del 13/12/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA DOUGLAS CHERO S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. PREDAGLIE. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6789 del 12/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA DOUGLAS CHERO S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. PREDAGLIE. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATE

1. la Det. Dir. n. 2684 del 2.8.2016 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. per le attività di "progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia, verniciatura e produzione scaricatori di condensa, filtri, spie visive e manifolds per l'industria petrolchimica" svolte presso lo stabilimento (capannoni 1, 2, 3 e 4) sito in Comune Carpaneto P.no - Loc. Predaglie; l'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la Det. Dir. n. 3502 del 10.7.2018 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta, per effetto di modifica sostanziale, dalla Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. per l'attività di progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria svolta presso lo stabilimento (capannoni 1, 2, 3 e 4) sito in Comune Carpaneto P.no - Loc. Predaglie. Detta autorizzazione è stata rilasciata dal SUAP con atto n. 162 del 17.7.2018 e sostituirà quella di cui al punto precedente a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati. Essa comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

- l'istanza della Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A., trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) con nota n. 11667 del 21.8.2018 (prot. Arpa n. 12882 di pari data), con la quale la ditta chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata. Detta istanza comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura rispetto alla quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 rispetto alla quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;

- la nota n. 13266 del 30.8.2018 con cui la scrivente SAC di Arpae evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
- la documentazione integrativa della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 12693 del 12.9.2018 (prot. Arpae n. 14201 del 12.9.2018);
- l'ulteriore documentazione integrativa volontaria della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 15899 del 17.11.2018 (prot. Arpae n. 17899 del 19.11.2018);

PRESO ATTO che:

- l'AUA di cui alla D.D. n. 2684 del 2.8.2016 era relativa alla modifica sostanziale dello stabilimento ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, ed interessava, tra l'altro le emissioni E11 (CP1), E18 (CP1), E5 (CP4) ed E8 (CP4);
- l'AUA di cui alla D.D. n. 3502 del 10.7.2018 era relativa alla modifica sostanziale dello stabilimento ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, e riguardava, tra l'altro, le emissioni E19 (CP1), l'eliminazione di E2 (CP1) ed il potenziamento dell'aspirazione generante l'emissione E1 (CP1) nonché l'autorizzazione di impianti termici civili aventi una potenza complessiva superiore a 3 MW, rientranti pertanto nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- le modifiche oggetto della richiesta di modifica sostanziale consistono: nella realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione generante l'emissione E3(CP2) consistente in più bracci aspiranti a presidio di macchine utensili a controllo numerico; viene prevista anche una postazione di saldatura per la manutenzione ed attrezzaggio delle macchine a controllo numerico, da usarsi secondo necessità e collegata all'impianto di aspirazione complessivo, nell'installazione di una nuova macchina lavapezzi per il lavaggio di componenti metalliche ad acqua calda senza impiego di solventi cui scarichi idrici saranno gestiti come rifiuti (emissione E4(CP2) a tiraggio naturale), nella installazione di un banco aspirante per lavorazioni di molatura delle attrezzature di attrezzaggio delle macchine a controllo numerico, dotato di filtro a cartuccia (emissione E5(CP2));
- l'impianto generante l'emissione E3(CP2) è provvisto di serrande che consentono di sezionare l'impianto di aspirazione, nonostante, in condizioni normali, tutte le macchine sono previste in funzione; sempre con riferimento alla medesima emissione sono previsti tre torni (1, 2 e 3) usati da un unico addetto che, a seconda dell'attrezzatura utilizzata, può manovrare i bracci telescopici per meglio localizzare l'aspirazione;
- considerata la potenza complessiva degli impianti termici industriali e le modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 183/17, gli impianti termici generanti le emissioni E3, E5, E7b, E13, E14 ed E15 del capannone CP1 sono scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 rientrando nella lettera dd) di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto stesso, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione;
- nell'istanza viene dichiarato che non sono previste modifiche rispetto ai prodotti chimici già dichiarati;
- dalla documentazione agli atti risulta che il gestore abbia ottemperato a quanto prescritto alla lettera h) del punto 2 della parte dispositiva della D.D. n. 2684 del 2.8.2016 relativamente all'emissione E11 (CP1) i cui controlli sono stati prodotti con nota del 3.5.2017 (prot. Arpae n. 5086 e 5087 del 4.5.2018); dai tali monitoraggi emergono flussi di massa di COV (espressi come Ctot) di modesta entità (8,67 g/h, 5,93 g/h e 7,74 g/h);
- con nota 15.5.2018 (prot. Arpae n. 7893 del 16.5.2018) il gestore comunicava la disattivazione degli impianti generanti le emissioni E4(CP1), E5(CP1), E6(CP1), E7(CP1), E7BIS(CP1), E13(CP1) ed E11(CP1) riservandosi la facoltà di inviare tempestivamente comunicazioni prima di ulteriori modifiche o riattivazione degli stessi;
- la nota del 6.12.2018 (prot. Arpae n. 19022 del 12.12.2018) con cui la ditta comunicava la messa in esercizio ed a regime delle emissioni nuove ed autorizzate con la D.D. n. 3502 del 10.7.2018, data prevista per il 9.1.2019;
- lo scarico in pubblica fognatura è costituito:
 - dalle acque reflue industriali (provenienti dall'impianto di sgrassaggio - defosfatazione ubicato nel "capannone 1" e preventivo all'attività di verniciatura) contenenti sostanze pericolose in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico;
 - dalle acque reflue domestiche;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- i capannoni 2, 3 e 4 generano solo scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e, pertanto, non sono oggetto di autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota n. 15889 del 8.10.2018 con cui il ST di Arpae trasmetteva parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota n. 104152 del 29.11.2018 (prot. Arpae n. 18503 del 29.11.2018) con cui il Dipartimento di Sanità pubblica formulava parere favorevole, ricordando che per la verifica della corretta applicazione dei parametri di aspirazione a protezione dell'operatore addetto, relativa ai 3 torni dotati di cappe esterne (o a induzione), si rimanda a quanto indicato nella scheda tecnica n. 5 della Regione E-R "Impianti di ventilazione nelle lavorazioni con macchine utensili", mentre - per quanto concerne il banco di molatura (E5), ai fini di un'efficace funzionamento del dispositivo adottato, i pezzi soggetti alle lavorazioni dovranno avere dimensioni tali da essere contenuti all'interno dello spazio delimitato dalle pareti aspiranti del dispositivo e/o coerentemente posizionati all'interno del piano di lavoro del presidio;
- nota n. 9303 del 17.10.2018 (prot. Arpae n. 16398 del 17.10.2018) con cui il Comune di Carpaneto P.no attestava la compatibilità urbanistica per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.FISC. 09358430156) a seguito di modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento, per l'attività di progettazione e produzione di valvole svolta presso lo

stabilimento (capannoni 1, 2, 3 e 4) sito in Comune Carpaneto P.no - Loc. Predaglie (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

CAPANNONE 1

EMISSIONE N. E1 (CP1) ASPIRAZIONE VASCHE

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima settimanale	3	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Acido nitrico (HNO ₃)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT– SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E4 (CP1) IMPIANTO DI LAVAGGIO

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E6 (CP1) ASPIRAZIONE LAVAGGIO

Portata massima	2100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 (CP1) RICAMBIO ARIA

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7B (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E8 (CP1) IMPIANTO DI VERNICIATURA

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 (CP1) IMPIANTO DI APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 (CP1) GRANIGLIATRICE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 (CP1) LAVAGGIO PARTI METALLICHE

Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

EMISSIONE N. E13 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 246 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E14 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E15 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima settimanale	18 h/settimana
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 (CP1) GRANIGLIATRICE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 (CP1) MOLATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 (CP1) LAVAPEZZI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 (CP1) GRANIGLIATURA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 (CP1) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

CAPANNONE 2**EMISSIONE N. E1 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE**

Portata massima	325 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	3 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE

Portata massima	745 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 (CP2) IMPIANTO ASPIRAZIONE N. 29 POSTAZIONI DI LAVORO CONNESSE A MACCHINE UTENSILI E N. 1 POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI: Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Di cui Nebbia di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 (CP2) LAVAGGIO PEZZI CON ACQUA CALDA

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

EMISSIONE N. E5 (CP2) BANCO DI MOLATURA

Portata massima	3400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

CAPANNONE 3**EMISSIONE N. E1 (CP3) CABINA DI VERNICIATURA**

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8.5 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 (CP3) CALDAIA A CONDENSAZIONE – IMPIANTO TERMICO CIVILE

Portata massima	110 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	3 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 (CP3) CALDAIA A CONDENSAZIONE – IMPIANTO TERMICO CIVILE

Portata massima	110 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	3 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

CAPANNONE 4**EMISSIONE N. E1 (CP4) CABINA DI VERNICIATURA**

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g

Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 (CP4) GRANIGLIATURA

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 (CP4) SALDATURA (2 BANCHI DI SALDATURA E 1 ROBOT DI SALDATURA)

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 (CP4) GRANIGLIATURA

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 (CP4) MOLATURA

Portata massima	3200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 (CP4) FORNO TRATTAMENTO TERMICO METALLI

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima settimanale	1	h/gg
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	M
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 (CP4) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E8 (CP4), E1 (CP1), E2 (CP2), E2 (CP3) ed E3 (CP3) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas di rete (cd. Metano);
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per il materiale particellare e per gli ossidi di zolfo per E20 (CP1), E9 (CP4) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas metano;
- c) la riattivazione degli impianti generanti le emissioni E4(CP1), E5(CP1), E6(CP1), E7(CP1), E7BIS(CP1), E13(CP1) ed E11(CP1) è subordinata a preventiva comunicazione da inviare ad Arpa di Piacenza;
- d) per quanto concerne il banco di molatura generante l'emissione E5(CP2), ai fini di un'efficace funzionamento del dispositivo adottato, i pezzi soggetti alle lavorazioni devono avere dimensioni tali da essere contenuti all'interno dello spazio delimitato dalle pareti aspiranti del dispositivo e/o coerentemente posizionati all'interno del piano di lavoro del presidio;
- e) stante i bassi consumi previsti per l'impianto a ciclo chiuso generante l'emissione E18 (CP1), dichiarati pari a 300 kg/anno, il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti per tale emissione;
- f) i camini di emissione autorizzati devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- g) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o Metodo NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
 - o UNI EN 13284-1 + analisi UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
 - o ISTISAN 98/2, NIOSH 7908 o campionamento su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua e analisi spettrofotometrica con IRSA 4110 per la determinazione dei **fosfati**;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) non deve essere superato un consumo annuo di solvente sgrassante (che genera l'emissione E11 collocata nel capannone CP1) pari a 200 kg/anno;
- j) le ore di funzionamento dell'emissione E11 (CP1), i consumi mensili del prodotto impiegato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile su appositi registri, con pagine bollate a cura dell'Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il gestore deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- l) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 105 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto m);
- m) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, distinti per capannone, nonché la frequenza di sostituzione e le manutenzioni di tutti i sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su appositi registri, con pagine bollate a cura dell'Arpa di

Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;

- n) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- o) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- p) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 (CP1), E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E17 (CP1), E19 (CP1), E20 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E1 (CP3), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E5 (CP4), E6 (CP4), E7 (CP4) ed E9 (CP4) devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- q) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- r) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- s) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - o limite emissione annua di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **8200 Kg/a**;
 - o limite emissione diffusa: **25% dell'input di solvente**;
- t) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovranno essere trasmessi ad Arpae di Piacenza:
 - o l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - o il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
- u) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E3(CP2), E4(CP2) ed E5(CP2) non può superare un mese;
- v) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- w) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- x) **fatte salve le agevolazioni riportate ai precedenti punti a) e b)**, entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni effettuati agli impianti nuovo o modificati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di confermare**, per quanto attiene **l'impatto acustico** la prescrizione secondo la quale entro un anno dalla messa a regime degli impianti nuovi/modificati, dovrà essere effettuata una nuova **valutazione di impatto acustico** per lo stabilimento nel suo complesso (già prescritta con D.D. n. 2684 del 2.8.2016);
4. **di stabilire** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale prima dell'immissione in pubblica fognatura) di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
5. **di impartire** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, le seguenti prescrizioni:
 - a) nel pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione dovranno essere rispettati i limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale e quello a valle dell'impianto di depurazione dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo. Dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificato il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - e) l'impianto di depurazione dovrà essere sempre tenuto in funzione;
 - f) almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata la verifica tecnico – funzionale dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie dello stabilimento;
 - g) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo controlli periodici tecnico – funzionali che ne attestino l'efficienza; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - h) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi dall'impianto di depurazione ogni qualvolta vi sia necessità al fine di garantire una corretta efficienza di trattamento;
 - i) nel pozzetto di prelievo posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, vengano effettuati, con cadenza almeno semestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, COD, Fosforo totale, Cloruri, Solfati e Zinco;
 - j) venga tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera i) e su cui annotare:
 - o le operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie;
 - o quanto previsto alla successiva lettera i);
 - k) almeno ogni 4 anni dovrà essere presentata, al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo, così come disposto dall'art. 3, comma 5, del DPR n° 59/2013;
 - l) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi dell'impianto di depurazione o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione stesso, la Ditta DOUGLAS CHERO SPA dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

m) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE ogni eventuale modifica dell'impianto di depurazione o della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

6. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- in base a quanto indicato con nota n. 104152 del 29.11.2018 (prot. Arpae n. 18503 del 29.11.2018) del Dipartimento di Sanità pubblica, per la verifica della corretta applicazione dei parametri di aspirazione a protezione dell'operatore addetto relativa ai 3 torni dotati di cappe esterne (o a induzione), deve essere considerato quanto indicato nella scheda tecnica n. 5 della Regione E-R "Impianti di ventilazione nelle lavorazioni con macchine utensili"

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA citata in premessa a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovo o modificati;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.